

Allegato alla Deliberazione di Giunta camerale n. 56 del 15 maggio 2017
BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER
L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Art. 1 - Premessa

La Camera di Commercio di Piacenza intende incentivare l'iscrizione delle imprese nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, istituito dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 107/2015, agevolando al contempo l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il presente bando è in linea con la previsione di compiti e funzioni di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 25/11/2016 n. 219. Obiettivo dell'Ente è quello di assumere un ruolo attivo nella promozione di queste attività avvicinando le imprese ai relativi percorsi scolastici.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento è pari a € 64.000,00.

Le risorse saranno assegnate con "procedura a sportello", attraverso una valutazione progressiva delle domande pervenute rispettandone l'ordine cronologico, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le imprese che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti requisiti:

- a) siano micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003);
- b) siano regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Piacenza;
- c) abbiano sede legale o almeno una unità operativa, escluso magazzino o deposito, nella provincia di Piacenza, secondo quanto riportato nella visura camerale aggiornata;
- d) siano **iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro di cui al portale <http://scuolalavoro.registroimprese.it>**;
- e) non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono altresì escluse le domande presentate da "imprese in difficoltà" così come definite dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C (GU serie C244 del 01/10/2004), oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23/05/2007;
- f) non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili.

Ciascuna impresa potrà presentare una unica domanda di contributo.

Art. 4 – Esclusioni

Non hanno diritto al contributo:

- a) le imprese che risultino non iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Piacenza alla data di presentazione della domanda;

- b) le imprese che alla data della presentazione della domanda non risultino iscritte al Registro Nazionale Alternanza scuola-lavoro di cui al portale <http://scuolalavoro.registroimprese.it>;
- c) le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive (vedi precedente art. 3, lettera e);
- d) le imprese non in regola con il pagamento **del diritto annuale fino all'annualità 2016** alla Camera di Commercio all'atto della presentazione della domanda (**a questo proposito occorre effettuare una verifica presso l'ufficio diritto annuale contattandolo via mail diritto.annuale@pc.camcom.it**);
- e) le imprese che non risultino in regola con il versamento dei **contributi previdenziali (verificare la regolarità del DURC la cui validità ai fini delle domande di contributo è di 30 giorni dalla data di emissione)**;
- f) le imprese che per gli stessi progetti beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici.

Art. 5 – Percorsi di alternanza ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili i percorsi intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante.
2. I percorsi ammissibili a contributo saranno quelli riferibili ad esperienze effettuate dall'1/01/2017 al 31/12/2017.
3. Il tutor aziendale potrà essere designato dall'impresa anche tra soggetti esterni alla stessa e dovrà essere in possesso di esperienza e di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo e assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica.
4. Ciascuna impresa dovrà presentare un'unica domanda di contributo a conclusione delle attività, anche se facente riferimento a più convenzioni aventi ad oggetto detti percorsi.

Art. 6 – Ammontare del contributo

1. Oggetto del contributo sono le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra impresa ed istituto scolastico/CFP per la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.
2. Il contributo sarà erogato a fondo perduto in misura pari a 600 euro per studente per stage/periodi di alternanza di almeno due settimane continuative, fino ad un massimo di 3.000,00 euro per azienda.
Se gli stage si effettuano con giornate discontinue nel corso dell'anno il contributo non sarà erogato.
3. Nel caso di inserimento in azienda di studenti diversamente abili verrà riconosciuto un ulteriore importo una tantum di 200 euro per convenzione.
4. Il contributo concesso sarà erogato solo a fronte di un percorso di alternanza effettivamente svolto e documentato secondo quanto previsto all'art.7, comma 5.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, 2° comma del DPR 600/73.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Saranno ammesse all'istruttoria le domande spedite **esclusivamente** tramite PEC all'indirizzo cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it sottoscritte con firma digitale oppure con firma autografa (in questo caso allegare copia del documento di identità del firmatario). Per considerare il procedimento di inoltro concluso, il richiedente dovrà essere in possesso della ricevuta di avvenuta consegna della PEC all'indirizzo citato.

Nell'oggetto occorrerà indicare la dicitura "Domanda di contributo bando Alternanza scuola lavoro".

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

2. La Camera di Commercio non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

3. Nell'ambito del presente bando, per ciascuna impresa è consentito inviare una sola domanda di contributo.

4. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, riferite al 2017, possono essere presentate dalla data pubblicazione del bando fino al 31/12/2017.

La presentazione delle stesse, redatte su apposito modulo editabile e reperibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza all'indirizzo www.pc.camcom.it sezione "primo piano" oppure alla voce "contributi", dovrà rispettare quanto riportato al comma 1 del presente articolo.

5. Alla domanda dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata:

- a) convenzione stipulata tra l'impresa e l'istituto scolastico/CFP;
- b) documentazione comprovante il periodo di alternanza (quale ad esempio il registro presenze e quanto richiesto dall'istituto scolastico per lo svolgimento del periodo di alternanza) e la valutazione dello stesso.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dell'iscrizione al Registro di Alternanza Scuola-Lavoro, l'accertamento verrà effettuato d'ufficio.

6. Si precisa che in qualsiasi fase del procedimento la Camera si riserva la facoltà di richiedere integrazioni qualora ritenute necessarie ai fini del buon esito dello stesso. Queste dovranno essere necessariamente presentate entro il termine indicato in fase di richiesta.

Art. 8 - Esame delle istanze

1. Per il presente bando il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Promozione economica e Servizi alle Imprese - Camera di Commercio di Piacenza.

2. L'esame delle domande validamente presentate spetta all'U.O. Promozione Internazionalizzazione e Studi della Camera di commercio di Piacenza. Le domande incomplete, inviate al di fuori dei termini o che non dovessero riportare tutti i dati richiesti e/o prive della documentazione prescritta, saranno dichiarate inammissibili.

3. In fase di istruttoria, la Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di richiedere all'impresa di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva

e/o ulteriori chiarimenti, fissando un termine per la regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine prescritto costituirà causa di esclusione dal bando.

4. Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che l'impresa richiedente è tenuta ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.

5. Completata l'istruttoria di ogni singola domanda pervenuta, l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale, nei limiti delle somme messe a disposizione dalla Giunta Camerale a favore del presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

6. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo attestato dal sistema di protocollazione della Camera di commercio. L'istruttoria sarà conclusa, salvo la necessità di integrazioni, entro 30 giorni dall'arrivo della domanda.

7. I nominativi dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.pc.camcom.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione dell'atto dirigenziale di cui al precedente comma 5.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

Art.9 - Liquidazione del contributo

Alla liquidazione del contributo si provvederà entro il termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto dirigenziale di cui al comma 5 dell'art. 8.

Art. 10 -Revoca del contributo e Controlli

1. Il contributo camerale può essere revocato prima della sua erogazione, con provvedimento del dirigente, per i seguenti motivi:

- a. rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente;
- b. mancato rispetto delle condizioni previste dal bando;
- c. mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti, di cui al precedente art. 7, comma 6 e art. 8, comma 3;
- d. verifica del cumulo di altri contributi pubblici ottenuti per le stesse spese presentate sul bando camerale.

2. In caso di revoca della concessione, la comunicazione all'interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

3. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli per verificare la realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

4. In caso di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il beneficiario decadrà dall'istanza e sarà trasmessa comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

5. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa non risulti in regola, del tutto o in parte, con il versamento del diritto annuale dovuto fino all'annualità 2016, la sua istanza non verrà accolta. Dopo aver eseguito regolarizzazione del pagamento dovuto l'impresa potrà presentare una nuova domanda.

Art. 11 – Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

1. I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente bando sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di stato, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 – (GUUE serie L352/9 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificamente esclusi dall'art. 1 comma 1 lettere a) b) c) d) e).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare i 200.000,00 euro; nel caso di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 100.000,00 euro.

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si applica il Regolamento CE n. 1408 del 18/12/2013 – (GUUE serie L352/9 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo – soglia massima 15.000,00 euro.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, si applica il Regolamento CE n. 717/2014 (G.U. L 190/45 del 28/06/2014) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima 30.000,00 euro.

Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti, va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa Unica" così come definita dai Regolamenti n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 sopra citati.

Art. 12 -Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza, alla normativa comunitaria in materia di concessione di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013) e al Regolamento (CE) n. 1408 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013).

Art. 13 - Legge sulla privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:

1. I dati forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per la concessione e la liquidazione del contributo camerale. L'intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013, recante "Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per la concessione e liquidazione del contributo.

3. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà la mancata liquidazione del contributo.

4. Le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge.
5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza.
6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 196/2003